

REPUBBLICA ITALIANA



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Milano
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
SEZIONE 4^A PENALE

Composto dai Sigg. Magistrati

Dott. **MARCO TREMOLADA** Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

- 1)**CASAROLLI FLORINDO** nato il 30/03/1954 a Trecenta (Ro), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. Marziano Pontin in Milano via Fontana n.11, libero, presente,
- 2)**BOSIO MARIO** nato il 14/04/1955 a Redondesco (Mn), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. Marziano Pontin in Milano via Fontana n.11, libero, presente,
- 3)**VAILATI FLAVIO** nato il 16/03/1952 a Monza, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. Marziano Pontin in Milano via Fontana n.11, libero, presente,
- 4)**MORELLI IOLANDA** nata il 14/05/1956 a Staletti (Cz), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. Marziano Pontin in Milano via Fontana n.11, libera, presente,

tutti difesi di fiducia dall'avv. Marziano PONTIN del Foro di Milano

IMPUTATI

dei reati di cui:

agli artt. 110 c.p., 368 c.p., poiché, in concorso tra loro, esponenti del sindacato LAS, calunniavano Oldani Enzo, in qualità di capo servizio della IDRA SRL, società titolare dei servizi presso l'Ospedale S. Raffaele cii Milano, presentando alla Procura della Repubblica di Milano una denuncia-querela in data 8.03.2012 per mezzo della quale lo incolpavano di un reato pur sapendolo innocente.

In particolare lo incolpavano del reato di estorsione, aggravata dall'aver commesso il fatto con abuso di autorità, nei confronti di 4 lavoratori a lui "subordinati" e dipendenti della società Idra Srl, fatto per il quale veniva assolto con sentenza n. 10946/14 del 17.11.14 dal Tribunale di Milano perché il fatto non sussiste.

In Milano 8.03.2012.

PARTE CIVILE:

OLDANI ENZO nato il 07/04/1950 a Milano, rappresentato e difeso dall'avv. Cristian BENTIVEGNA del Foro di Milano con studio in Milano Corso di Porta Nuova n.34

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza del **31/03/2016** le parti hanno concluso come da relativo verbale d'udienza e conclusioni scritte depositate in atti.

Data arresto
Data eventuale scarcerazione

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il 13 APR. 2016

Visto

Milano,
IL SOST. PROC. GENERALE

Estratto Esecutivo a:

a) Procura Repubblica

b) Corpi Reato

c) Mod.1

il

Estratto a:

a) Mod.21 P.M.

b) Carceri

il

Redatta Scheda il

per

comunicazione all'ufficio elettorale del Comune di

il

estratto all'Ufficio Campione Penale per forfettizzazione

il

Campione Penale

Art.

generiche sulla conoscenza dei fatti. Oltretutto, per quanto riguarda i testimoni Ciaramitaro e Pellizzi, il difensore di parte civile insisteva per l'esame adducendo circostanze non rilevanti perché oggetto di valutazioni personali.

Inoltre, all'esito dell'istruttoria espletata, emergeva chiaramente la sopravvenuta superfluità di ulteriori testimoni, tenuto conto dell'incisività probatoria delle dichiarazioni del testimone Cescati, in aggiunta agli importanti riscontri documentali. Pertanto, l'escussione degli altri testimoni, non solo non avrebbe apportato ulteriori elementi rilevanti, ma anche non avrebbe potuto in alcun modo fornire un'attendibile versione diversa e contraria rispetto a quella fornita dal testimone Cescati e dalla documentazione acquisita.

Si aggiunge, inoltre, che, qualora l'intenzione della parte civile fosse stata quella di mettere a conoscenza il Giudice circa l'esistenza, all'epoca dei fatti, di una forte tensione tra il sig. Oldani e i rappresentanti del sindacato L.A.S., si ritiene che tale circostanza fosse già pacificamente emersa all'esito dell'istruttoria espletata.

Con particolare riferimento al sig. Pellizzi, il Giudice osserva che, anche qualora fosse stato sentito come testimone e avesse confermato quanto affermato nel precedente procedimento per estorsione, le sue dichiarazioni sarebbero state certamente inattendibili in quanto in netto contrasto con le attendibili dichiarazioni del testimone Cescati e con la documentazione acquisita.

All'esito dell'ordinanza, la difesa rinunciava ai rimanenti testimoni di lista, ad eccezione del testimone Pellizzi per cui si rimetteva al giudizio del Giudice che, alla luce delle considerazioni sovra espose, considerata l'istruttoria espletata e la sopravvenuta superfluità del testimone, revocava l'ordinanza di ammissione della prova testimoniale.

Il Tribunale revocava anche l'esame degli imputati, in ragione dei quanto sopra motivato e tenuto conto che nessuna parte, pur interpellata, insisteva per l'espletamento della prova.

La difesa di parte civile chiedeva la trasmissione degli atti alla Procura con riferimento alle dichiarazioni rese in questa sede dal testimone Cescati. In merito, il Pubblico Ministero non riteneva necessaria la trasmissione degli atti, in quanto il testimone, durante l'esame, aveva chiaramente spiegato il motivo per cui, in occasione del precedente processo per estorsione, aveva rilasciato diverse e contrarie dichiarazioni. Il Giudice, condividendo tale osservazione del Pubblico Ministero, rigettava la richiesta.

Dichiarata chiusa l'istruttoria e terminata la discussione delle parti, il Giudice pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo.

Anzitutto, il Tribunale ritiene rilevante evidenziare che in questa sede si procede per il reato di calunnia ai danni del sig. Oldani Enzo ex art. 368 c.p..

Pertanto, in questa sede non si valuta la sussistenza del reato per cui il sig. Oldani veniva denunciato, reato oggetto di un diverso procedimento. L'odierno processo, infatti, è il proseguimento di una vicenda giudiziale iniziata con un atto di denuncia-querela, presentato in data 8 marzo 2012 dagli attuali imputati nei confronti del sig. Oldani.

Occorre inoltre premettere che gli imputati appartengono a vario titolo alla Confederazione Sindacale Lavoro Ambiente Solidarietà (L.S.A.), mentre il sig. Oldani, all'epoca dei fatti era capo-servizio dell'azienda Idra. In questa sede, il sig. Oldani è parte civile costituita.

Con l'atto di denuncia sopra citato, gli imputati affermavano di essere venuti a conoscenza del fatto che il sig. Oldani, attraverso minacce, aveva costretto alcuni dipendenti della società Idra ad revocare la propria iscrizione al sindacato L.S.A., per iscriversi ad altra sigla sindacale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto del 13 gennaio 2016, il Giudice per le indagini preliminari disponeva giudizio nei confronti degli imputati Casaroli Florindo, Bosio Mario, Vailati Flavio e Morelli Iolanda con l'accusa di concorso di persone nel reato di calunnia, meglio indicato in epigrafe.

All'udienza del 16 marzo 2016, il Giudice della VI Sezione penale rinviava il processo davanti al Giudice della IV Sezione penale competente per materia, secondo quanto disposto dal Presidente Coordinatore.

All'udienza del 17 marzo 2016, il Giudice dichiarava aperto il dibattimento e le parti formulavano le richieste di prova. La difesa si opponeva alla produzione della sentenza da parte del Pubblico Ministero perché non ancora passata in giudicato. La difesa di parte civile si opponeva alla produzione del documento informatico (chiavetta USB) prodotta dalla difesa.

Il Giudice, dichiarata aperta l'istruttoria, ammetteva le prove richieste dalle parti, specificando che la sentenza veniva acquisita come mero documento storico e non per il suo contenuto.

In merito all'acquisizione della chiavetta USB, il Giudice ritiene che la stessa sia acquisibile ed utilizzabile in quanto si tratta di un documento informatico e non di un'intercettazione, essendo stata effettuata la registrazione da parte di un privato cittadino presente al momento della conversazione¹. Non è invece utilizzabile, in difetto di consenso, la trascrizione della conversazione effettuata dalla parte.

All'udienza del 31 marzo 2016, si procedeva all'istruttoria orale e venivano sentiti il sig. Giacomelli, la parte civile Oldani e il sig. Cescati. Conclusa la deposizione del testimone Cescati, il Pubblico Ministero rinunciava agli ulteriori testimoni di lista in quanto non avrebbero apportato ulteriori elementi di prova a sostegno dell'accusa.

La difesa degli imputati si associava alla rinuncia del Pubblico Ministero, mentre la difesa della parte civile si opponeva. Il Giudice, tenuto conto dell'istruttoria documentale ed orale espletata revocava l'ammissione dei rimanenti testimoni del Pubblico Ministero, per sopravvenuta superfluità.

A questo punto, il Giudice invitava, prima la parte civile e poi la difesa, ad evidenziare la residua rilevanza probatoria dei rimanenti testimoni delle rispettive liste.

In merito, la difesa di parte civile insisteva per l'esame del testimone Esposito, in quanto a conoscenza dei fatti, e dei testimoni Ciaramitaro e Pellizzi, perché a conoscenza delle dinamiche sindacali e del fatto che il sig. Oldani fosse stato denunciato falsamente, mentre rinunciava ai testimoni Giana e Pandolfi.

La difesa si opponeva all'escussione dei testimoni Esposito e Ciaramitaro, in quanto non sono le persone che hanno riferito agli imputati i fatti poi denunciati, mentre insisteva per l'esame dei testimoni Pellizzi e Giana perché tra coloro che avevano riferito agli imputati del comportamento tenuto dal sig. Oldani.

Sentite le parti, il Giudice, tenuto conto degli esiti dell'istruttoria espletata, revocava l'ordinanza di ammissione dei testimoni della parte civile per i seguenti motivi. Anzitutto, la parte civile insisteva senza indicare profili concreti di rilevanza, limitandosi a prospettazioni

¹ In merito, si riporta la seguente massima giurisprudenziale.

Sez. 5, Sentenza n. 4287 del 29/09/2015 Ud. (dep. 02/02/2016) Rv. 265624: "La registrazione fonografica di una conversazione telefonica effettuata da uno dei partecipi al colloquio costituisce una forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, utilizzabile in dibattimento quale prova documentale, rispetto alla quale la trascrizione rappresenta una mera trasposizione del contenuto del supporto magnetico contenente la registrazione."

In merito, gli imputati specificavano di avere avuto contezza di tale circostanza in seguito alle lamentele dei dipendenti sig. Piccinini, sig. Upaly, sig. Pellizzi, sig. Hanif, sig. Cescatti e sig. Giana.

In particolare, gli imputati specificavano che il sig. Piccinini, dipendente dell'azienda, aveva riferito, in due occasioni, prima a Bosio e poi a Casarolli, di essere stato convocato dal sig. Oldani, il quale gli prometteva di revocare una sanzione precedentemente comminatagli se avesse cambiato sigla sindacale.

Con riferimento ai sig.ri Pellizzi e Upalaya, nell'atto di denuncia gli imputati indicavano di aver appreso dallo stesso sig. Pellizzi che i due avevano revocato la propria adesione al sindacato L.A.S. perché avevano subito minacce da parte del sig. Oldani.

Ancora, gli imputati denunciavano di aver saputo dalla figlia del sig. Hanif che quest'ultimo si era dovuto licenziare perché la sua richiesta di essere adibito ad una mansione meno pesante di quella che svolgeva, era stata rifiutata perché egli non aveva adempiuto alla richiesta del sig. Oldani di revocare la propria adesione al sindacato L.A.S.

Per quanto riguarda il sig. Cescati, gli imputati denunciavano che, prima il sig. Pellizzi e poi lo stesso Cescati, avevano loro riferito che il sig. Oldani lo aveva minacciato di non fare più ore di lavoro straordinario se egli non avesse revocato la propria adesione al sindacato L.A.S.

Ancora, gli imputati indicavano nella denuncia che il sig. Giana aveva comunicato all'imputata Morelli di aver dovuto revocare la propria adesione al sindacato L.A.S., anche se lui non aveva nulla in contrario rispetto alle modalità di gestione da parte di tale sindacato.

In conclusione, gli imputati affermavano nell'atto di denuncia che, alla luce di tali circostanze e viste le revoche pervenute al sindacato da parte di diversi dipendenti, avevano deciso di sporgere denuncia nei confronti del sig. Oldani, ritendo il suo comportamento penalmente rilevante.

Sulla base di tale atto di denuncia, la pubblica accusa procedeva nei confronti del sig. Oldani, con le accuse di estorsione e tentata estorsione aggravata. All'esito del procedimento penale per tali fatti, in data 17 novembre 2014, il Giudice assolveva l'imputato Oldani dai reati lui ascritti.

In realtà, quanto denunciato trova un primo riscontro nei documenti acquisiti.

In particolare, sia la registrazione contenuta nella chiavetta USB che il verbale dell'assemblea sindacale del 14.11.2011 confermano il fatto che gli imputati venivano a conoscenza di tali fatti, perché a loro riferiti dai dipendenti dell'azienda Idra.

Per quanto riguarda il contenuto della registrazione, essa ha per oggetto delle conversazioni avvenute tra l'imputato Bosio e alcuni dipendenti dell'azienda Idra.

In particolare, da tale documento informatico, emerge che il sig. Pellizzi riferiva all'imputato Bosio di essere stato costretto a revocare la propria iscrizione al sindacato L.S.A. e che nello stesso modo si erano dovuti comportare altri due dipendenti, i sig.ri Upali e Cescati.

Nello specifico, verso il min. 18.48 della registrazione, è possibile sentire il sig. Pellizzi che si rivolge all'imputato Bosio riferendogli che gli era stato detto di cambiare sindacato, altrimenti avrebbe fatto "una brutta fine nella vita".

Inoltre, dalla registrazione è possibile sentire il sig. Pellizzi che riferisce all'imputato Bosio di un episodio avvenuto la sera precedente. Egli, infatti, racconta che il sig. Cescati aveva

confidato a lui e al sig. Upalaya di essere stato costretto dal sig. Oldani a cambiare sindacato, altrimenti non gli avrebbe più permesso di lavorare in orario straordinario la domenica.

Infine, nel corso di un'altra conversazione registrata è lo stesso sig. Cescati a riferire all'imputato Bosio che il sig. Oldani (nella registrazione si sente chiaramente pronunciare il nome "Enzo" al min. 42.23) lo aveva minacciato di non fargli fare più straordinari, se non si fosse iscritto ad altra sigla sindacale.

Nel verbale dell'assemblea sindacale del sindacato L.S.A. del 14 novembre 2011, il segretario nazionale Casarolli, attuale imputato, riporta che il sig. Pellizzi, il sig. Hanif e il sig. Cescati, dipendenti iscritti al sindacato L.S.A., avevano ribadito di essere stati minacciati dal sig. Oldani a vario titolo, al fine di ritirare la propria iscrizione a tale sigla sindacale.

Inoltre, nel verbale viene indicato che, nel corso dell'assemblea in oggetto, i lavoratori che asserivano di essere stati aggrediti verbalmente o minacciati, avevano dato mandato ai rappresentanti del sindacato L.A.S. di espletare le necessarie azioni legali.

Tale verbale veniva firmato da quattordici lavoratori dell'azienda Idra, tra cui i dipendenti sopra menzionati Cescati, Pellizzi e Hanif.

Nel corso dell'istruttoria veniva acquisita anche altra documentazione, da cui emerge lo stato di tensione presente all'epoca dei fatti tra i responsabili dell'azienda Idra e i rappresentanti del sindacato L.A.S.

In particolare, in una relazione redatta il 26 settembre 2012 e sottoscritta da alcuni lavoratori, tra cui i sig.ri Giana e Pellizzi, si afferma che i dipendenti della società Idra non erano liberi di scegliere il sindacato cui aderire, perché minacciati e ricattati dal sig. Oldani e dal vice capo servizio sig. Ciaramitaro Ivan.

Allo stesso modo, da altra documentazione acquisita, emerge che, in diverse occasioni, alcuni lavoratori si erano lamentati dei comportamenti assunti nei loro confronti da parte dei due capi-servizio, tra cui il sig. Oldani.

Alla luce di quanto emerso dai documenti acquisiti, è evidente che l'istruttoria orale si sia limitata alla valutazione delle circostanze in cui tali fatti sono emersi.

Dapprima veniva sentito il testimone Giacomelli, il quale non era conoscenza dei fatti e nulla poteva riferire in merito.

In seguito, veniva sentita la parte civile Oldani Enzo, il quale si limitava a ribadire la propria estraneità a quanto denunciato.

Infine, veniva sentito il sig. Cescati. L'oggetto di tale deposizione riguarda la verifica di quanto riferito dal testimone stesso agli imputati, in merito alla decisione di revocare la propria adesione al sindacato L.A.S.

A tal proposito, il testimone riferiva che nel corso del 2011 aveva revocato la propria adesione al sindacato L.A.S. perché costretto dal sig. Oldani Enzo.

In particolare, il testimone negava di aver revocato spontaneamente la propria adesione sindacale, ma che era stato spinto a farlo dal sig. Oldani.

Poiché al testimone veniva contestato di stare rilasciando dichiarazioni esattamente opposte a quelle rilasciate nel corso del precedente procedimento, egli ribadiva la veridicità di quanto affermato in questa sede e non di quanto dichiarato nel corso del precedente procedimento per estorsione. Con riferimento a tale circostanza, il testimone affermava di

averlo fatto perché voleva stare tranquillo e temeva ripercussioni in ambito lavorativo, oltre al fatto che si era reso conto della portata delle confidenze fatte agli imputati.

Il testimone aggiungeva, inoltre, di non aver subito alcuna pressione da parte degli imputati, al fine di rilasciare dichiarazioni diverse in questa sede.

Infine, il sig. Cescati nel corso dell'esame riconosceva sia il verbale dell'assemblea del 14 novembre 2011 e il suo contenuto, sia la sua firma apposta in calce al documento. In merito si ricorda che il verbale riporta alcune dichiarazioni dello stesso Cescati, in cui si fa riferimento alle "minacce" da lui subite.

Al testimone venivano anche riportate alcune frasi tratte dalla registrazione della conversazione intercorsa tra lui e l'imputato Bosio e, anche in questo caso, il testimone riconosceva di aver pronunciato quelle parole.

Le dichiarazioni del testimone Cescati appaiono intrinsecamente attendibili e trovano riscontro nella documentazione acquisita e da lui stesso riconosciuta.

Con riferimento alle contraddizioni con le dichiarazioni precedenti, nel corso dell'esame odierno è emerso che il testimone, in occasione del precedente processo aveva voluto ridimensionare i fatti perché si era reso conto del fatto che, dalle sue dichiarazioni, erano derivate conseguenze più gravi di quelle che pensava quanto si era lamentato con gli imputati.

Le dichiarazioni del testimone Cescati, unite ai documenti sopra analizzati, sono sufficienti a delineare il quadro probatorio in quanto minano a tal punto l'impianto accusatorio da rendere superfluo qualsiasi ulteriore approfondimento.

In primo luogo, infatti, è emerso con chiarezza che alcuni dipendenti si erano effettivamente lamentati del trattamento ricevuto da parte di Oldani.

In secondo luogo, è emerso che tali confidenze e lamentele riguardavano proprio il fatto che i dipendenti si erano sentiti costretti a revocare la propria adesione al sindacato L.A.S. per paura di ripercussioni in ambito lavorativo o per paura di perdere alcuni vantaggi, come il fatto di poter fare gli straordinari.

In merito, è importante evidenziare che gli imputati non assistevano personalmente ai fatti denunciati, ma ne venivano a conoscenza in modo indiretto, principalmente attraverso le confidenze e le lamentele dei dipendenti interessati.

Tale circostanza rileva ai fini della valutazione giuridica dei fatti. Occorre, infatti, verificare se, quanto raccontato dai dipendenti agli imputati, era tale da spingerli a ritenere che vi fossero gli estremi per denunciare i fatti all'autorità competente. In tal senso, a nulla rileva la qualificazione giuridica di tali fatti, essendo sufficiente che, agli occhi degli imputati, i comportamenti assunti da Oldani integrassero gli estremi di un fatto penalmente rilevante.

Tanto premesso, si procede con la valutazione della sussistenza degli elementi oggettivi richiesti dalla fattispecie prevista all'art. 368 c.p..

Il reato di calunnia punisce chiunque incolpi un soggetto determinato di aver realizzato un reato. In merito, si ritiene che tali elementi, aventi carattere puramente oggettivo, sussistono nel caso di specie. Gli imputati, infatti, denunciavano all'autorità il sig. Oldani, incolpandolo della commissione del reato di estorsione.

Inoltre, si è indubbiamente verificata nel caso di specie la lesione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, altro elemento oggettivo del reato.

Ciò nonostante, per la sussistenza del reato di calunnia, oltre agli elementi oggettivi del fatto, è necessario che sussista anche il dolo, inteso come consapevolezza dell'innocenza del soggetto accusato e volontà di procedere ugualmente con le accuse.

Nel caso di specie, non si ravvisa la sussistenza del dolo in capo agli imputati.

In effetti, si ritiene che gli stessi fossero effettivamente convinti del fatto che il sig. Oldani aveva tenuto un comportamento non solo scorretto, ma penalmente rilevante, nei confronti dei dipendenti.

Dall'istruttoria è, infatti, emerso pacificamente che i dipendenti avevano portato a conoscenza degli imputati tali comportamenti, utilizzando anche delle formulazioni e delle parole che hanno certamente indotto gli imputati a denunciare quanto raccontato.

Tale circostanza ha trovato ulteriore conferma nelle dichiarazioni del testimone Cescati, il quale ha affermato di aver compreso di aver enfatizzato i fatti quando ne aveva parlato con gli imputati, salvo poi aver colto le conseguenze negative che ne erano derivate. Tale affermazione giustifica il fatto che gli imputati abbiano interpretato le confidenze ritenendo colpevole il sig. Oldani.

Pertanto, mancando l'elemento soggettivo del dolo, il Tribunale ritiene che il reato di calunnia non si integri e, quindi, il comportamento assunto dagli imputati non costituisca reato.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.,

ASSOLVE

Casarolli Florindo, Bosio Mario, Vailati Flavio e Morelli Iolanda dal reato loro ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Milano, li 31/03/2015



DEPOSITATA IN CANCELLERIA

Milano 13 APR. 2016

[Handwritten signature]

Il Giudice

[Handwritten signature]